

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI– NRG 6040/2020

PER: DE DOMENICO STEFANIA (DDMSFN78B68D862Z) nata a Galatina il 28/2/1978 e residente in Lecce alla Via dell'Abate, con Dottorato in Biotecnologie vegetali conseguito in data 11/4/2012 presso Università della Tuscia, con 24 cfu conseguiti presso Università del Salento in data 08/05/2018, cdc A050, regione presso cui chiede di essere inserito Puglia; rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto **Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F.: 80024770721)- Direzione Generale - Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale, in persona del **Dirigente p.t.**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale -Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale -Ufficio II, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Mario Trifiletti, in qualità di Dirigente Vicario p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale -Ufficio II, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A050 Puglia presso USR Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina,

Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

D'ERRICO NAZZARIO DRRNZR67L27L273E nato a Torremaggiore il 27/07/1967 – A050 PUGLIA

Per l'annullamento e/o nullità

- a) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A050 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 12229 del 10/05/2021, nonché di ogni nota e pedissequo allegato, a firma della dott.ssa Oliva Esterina Lucia, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Ufficio II, avente ad oggetto “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e D.D. 8 luglio 2020, n. 783. PUBBLICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA E AVVISO PRESENTAZIONE TITOLI NON DOCUMENTABILI CON AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. CLASSE DI CONCORSO A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE

- E BIOLOGICHE”, compreso ogni eventuale allegato oppure nota, nella parte in cui è esclusa la ricorrente;
- b) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente, nei limiti del proprio interesse, A050 Puglia, come pubblicate dall’USR Puglia, in persona del rappresentante legale p.t. sul sito istituzionale dell’ente, allegate all’impugnato decreto di approvazione del 01/06/2021 prot. n. 14655, a firma del dott. Mario Trefiletti, in qualità di Dirigente Vicario dell’USR Puglia – Direzione Generale- Ufficio II, avente ad oggetto “D.D. n.510 del 23.4.2020 e D.D. n.783 dell’8.7.2020 - Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno -. Classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche -. Decreto prot. n.14655 dell’1.6.2021 di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito per la Regione Puglia.”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente;
- c) Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dall’USR di interesse per la classe di concorso di interesse. Pertanto, la ricorrente intende anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione della Commissione, dei compiti nei limiti dell’interesse, se intesi in senso lesivi per la parte ricorrente. Nonché, l’elenco degli ammessi all’accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugunate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l’appunto l’odierna istante.

La ricorrente ribadisce l’impugnazione degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e, dunque, insiste per l’annullamento:

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *“Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione”*, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto l'odierna ricorrente.
- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il

decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630,

e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”, a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

D) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto “*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*”, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude la ricorrente, in quanto dottore di ricerca con 24 cfu con servizio inferiore a 3 anni svolto

presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

- E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora l'odierna ricorrente dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione del ricorrente, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione della parte ricorrente.
- F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il

contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo

il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D

al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per la ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dall'odierna ricorrente.

- G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione dell'odierna ricorrente.
- H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente al ricorrente l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare la domanda del ricorrente, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec,

nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione del ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dal ricorrente, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

- I) del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude la ricorrente, in quanto dottore di ricerca con 24 cfu con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso.

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata

su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di

istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei,

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla

procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell'istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequa note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dall'odierna ricorrente. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note, ivi compresa la tabella dei titoli e dei servizi, di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati. Ivi compreso ove occorra il decreto a firma del capo del dipartimento n. 201 del 20/04/2020 avente ad oggetto Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente all'istante l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare la domanda del ricorrente, inviata entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quella trasmessa dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione del ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono al docente di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dal ricorrente.

Tanto premesso, la docente ricorre, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Con il ricorso introduttivo l'istante impugnava gli atti sopra specificati, a causa della sua esclusione dal concorso.

Oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive di merito nel frattempo pubblicate, nella parte in cui escludono la docente dall'inserimento in graduatorie a pieno titolo. Pertanto, vengono riproposte le medesime censure degli atti introduttivi, in ragione dell'illegittimità derivata, oltre ai vizi propri.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.

2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione dell'odierna ricorrente.
3. In particolare, la ricorrente è dottore di ricerca con 24 cfu con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva della ricorrente è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
DE DOMENICO STEFANIA	Dal 6/11/2019 al 31/08/2020 presso Istituto professionale Alberghiero A. Moro, Santa Cesarea Terme (LE) in aspettativa per motivi di studio per c.d.c. A31. Il 30/04/2016 presso Istituto Comprensivo Squinzano Polo 1, Squinzano (LE) (Italia) c.d.c. A28 Dal 07/01/2014 al 30/06/2014 presso Istituto Comprensivo "C. De Giorgi", Lizzanello (LE) (Italia) c.d.c. A28 per "Diritti a Scuola" (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto PON 2007-2013 "Diritti a Scuola" avviso regionale n. 3/2013- progetto tipo B-PORDS13LE32) Il 31/10/2013 presso Istituto comprensivo Lequile, Lequile (LE) (Italia) c.d.c. A28. Dal 27/05/2013 al 31/05/2013 presso Istituto Comprensivo Tricase, Tricase (LE) (Italia) c.d.c. A28. Il 17/05/2013 presso Istituto Comprensivo Tricase, Tricase (LE) (Italia) c.d.c. A28,

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso l'odierna ricorrente. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto l'odierna ricorrente, che, seppure ugualmente precaria, per cause estranee al merito, non ha tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intende concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dal

ricorrente inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.

7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Da ultimo, l'Ufficio Scolastico di interesse dell'odierna ricorrente ha pubblicato le graduatorie di merito.
9. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, la docente ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

VIZI PROPRI

A

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto.

Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti.

Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote.

Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatorio – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica,

Appare, dunque, giusto ripercorrere brevemente il presupposto giuridico (errato) da cui il Ministero è partito al fine di escludere, ingiustamente, l'odierno istante.

In particolare, quando è stato indetto il bando di concorso, lo stesso Ministero aveva anche previsto che venissero pubblicati due altri bandi: uno per l'accesso al concorso ordinario e l'altro per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (sul punto, in tema cioè di abilitazione all'insegnamento, *per incidens*, non si può qui negare l'anomalia italiana, che ha visto il Ministero pubblicare dal 2010 ad oggi appena due corsi di TFA).

Ora, ad essere stato indetto è stato il solo Concorso Straordinario non anche quello ordinario o per l'abilitazione. Da ciò deriva che gli altri due concorsi, che, nel rispetto della direttiva comunitaria avrebbero dovuto garantire l'accesso all'impiego stabile a chi non avesse avuto i contestati requisiti di accesso al concorso straordinario, non è più un punto di riferimento normativo a cui poter guardare, perché gli altri due concorsi, benché pubblicati, non hanno visto calendarizzate le prove.

Da ciò deriva, nonostante l'assenza di cattedre, l'ingiusta esclusione della parte ricorrente. Al contrario, al fine di bilanciare l'interesse pubblico e privato sarebbe invece possibile permettere la partecipazione alle prove suppletive del ricorrente che, come accade in ogni concorso del settore scolastico, possono, da un lato garantire il mantenimento dei rapporti già esauriti e d'altro lato l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui l'odierna ricorrente.

VIZI DERIVATI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO –

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA
REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA'
MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. –
VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.**

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

La ricorrente, dunque, sebbene dottore di ricerca con 24 cfu con servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiede di partecipare al concorso, non è stata ammessa a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento del ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del *favor participationis* e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbe permesso al ricorrente di ottenere il titolo *post lauream*, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a

rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierno istante, non è stato

ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI.

Va premesso che nel presente Concorso Straordinario, indetto dal Ministero, non rileva, a differenza del Concorso Semplificato di cui al D.lgs. n. 59/2017, il titolo di abilitazione.

Dunque, occorre chiarire sin da subito, come nel caso di specie non si pone una questione legata al valore abilitante o meno del dottorato di ricerca.

Invero, nella presente procedura concorsuale, ciò che conta, ai fini dell'ammissione, è il servizio prestato.

Quello che la ricorrente contesta, dunque, è il fatto che il servizio, di cui è titolare, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del favor participationis.

In particolare, l'ingiusta esclusione del ricorrente determina l'impossibilità per gli stessi di prendere parte alla procedura, e, dunque, l'impossibilità per l'amministrazione stessa di valutare il c.d. "migliore candidato".

Sul punto, un ulteriore profilo di contraddittorietà dell'agire amministrativo emerge anche dal fatto che il bando prevede che i commissari, i quali valuteranno i candidati, saranno selezionati, con preferenza, innanzi tutto, tra coloro i quali risultino titolari del dottorato di ricerca.

Ora, è evidente la palese contraddittorietà di comportamento, che vede, da un lato, i dottori di ricerca essere legittimati a compiere "il più", ossia fare parte di una commissione d'esame per un bando nazionale, ma non anche legittimati a compiere "il meno", ossia partecipare essi stessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

Pertanto, nel presente contesto concorsuale, in cui non rileva l'abilitazione all'insegnamento, il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca si colloca anch'esso nell'alveo del predetto brocardo ("come il più contiene il meno").

Infatti, il dottorato di ricerca è un percorso, pari ad almeno tre anni, finalizzato a conseguire il più alto titolo di istruzione accademica.

Dunque, il periodo svolto in seno al dottorato è, ex lege, superiore al periodo svolto in qualunque altro contesto d'istruzione, pertanto, è assurdo che non venga valutato valido ai fini della partecipazione al presente Concorso per l'immissione in ruolo.

Va inoltre evidenziato che raffrontando l'impugnato provvedimento con quello pubblicato sempre dallo stesso Ministero, e riguardante il concorso ordinario, che si impugna ove occorra e nei limiti dell'intesse (decreto dipartimentale 499/2020 a firma del capo dipartimento del ministero pubblicato in Gazzetta il 28/04/2020 e già indicato in epigrafe), si evince paradossalmente che al titolo di dottorato sono attribuiti 5 punti, vale a dire il 25% massimo per titolo (20 punti), che corrisponde a ben 10 anni di servizio specifico, visto che ciascun anno

vale 0.5 punti: è quindi rilevante evidenziare che nel concorso ordinario il titolo del dottorato di ricerca sia di fatto equiparato a 10 anni di insegnamento su materia.

Inoltre, per il concorso straordinario, nell'impugnata tabella d, in parte qua, sono previsti titoli manifestamente pensati per la partecipazione dei dottori di ricerca, come assegni di ricerca, abilitazione scientifica universitaria, visto che normalmente un docente precario non della scuola non li ha.

Da qui, dunque, emerge una manifesta contraddittorietà di comportamento e travisa i presupposti normativi da cui è scaturito l'impugnato bando.

Laddove non si dovesse rinvenire il carattere assorbente della presente doglianza, e, dunque, non dovesse essere riconosciuto valido il servizio svolto in occasione del dottorato, per la disciplina di interesse, pari ad almeno tre anni, va altresì detto che la ricorrente, oltre al dottorato di ricerca, ha svolto servizio presso la scuola pubblica ingiustamente ritenuto, neppure in questo caso, valido ai fini della partecipazione al Concorso.

IV

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno

tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contestata procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione dell'odierna ricorrente, che, seppure rimasta precaria, è tuttavia estromessa dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritatorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che la ricorrente ha pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto un servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

- circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – la ricorrente è stata ingiustamente esclusa.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, la ricorrente è anche lei precaria e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica la ricorrente non possa – non già essere stabilizzata d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresa l'odierna ricorrente, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata

della norma e del bando giustifichi l'ammissione dell'odierna docente alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio = servizio inferiore a 3 anni svolto presso istituti pubblici su classe di concorso diversa da quella per cui chiedono di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, la ricorrente avrebbe potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbe ugualmente rimasta esclusa e non avrebbe perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che al ricorrente sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, l'odierna ricorrente, anch'essa precaria, dovrà sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito del ricorrente, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor participationis.

V

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari dell'odierna ricorrente

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, la si evince in relazione alla prima censura articolata dal ricorrente. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso la ricorrente ritiene che il servizio da essa svolto durante il

percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

Invero, anche i dottori di ricerca hanno svolto tre anni di servizio ed è perciò ingiusto ad essi negare uno sbocco professionale che non possa essere quello scolastico con la conseguenza di essere costretti di rimanere nell'alveo del precariato

VI

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito al ricorrente di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che l'istante lavorasse tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale dell'odierna ricorrente – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

Nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio, dovesse ritenere non valevole il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca, ai fini della partecipazione al presente Concorso, non può essere neppure trascurato come il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione, con ciò impendendo a quanti lo avessero voluto di ottenere l'abilitazione e, dunque, di poter essere inseriti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e, pertanto, di cumulare il servizio che oggi sarebbe valso ai fini della partecipazione al ricorso ad oggetto.

Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato perciò sostituito dai 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera **dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017 il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche.**

La ricorrente, pertanto, è altresì in possesso del requisito congiunto, ed hanno i 24 CFU e di cui sei in tre dei seguenti ambiti disciplinari:

- 1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;

2) psicologia:

4) metodologie e tecnologie didattiche.

La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai attivati a pieno regime.

Invero, il conseguimento dei 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

Pertanto, il possesso dei 24 CFU permette, a chi come la ricorrente ne sia titolare, di accedere ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.

Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore dei 24 CFU, ed impedisce al ricorrente di utilizzare pienamente il proprio titolo professionale ai fini della partecipazione al presente concorso.

Va invece riconosciuto che il valore dei 24 CFU poggia sul predetto dato normativo primario come peraltro riconosciuto dalla succitata giurisprudenza.

In caso contrario, infatti, si affermerebbe un principio illogico ed incostituzionale, nonché in piena violazione del diritto euro-unitario, ossia che gli aspiranti italiani, ivi compresi la ricorrente, sarebbero gli unici nel panorama europeo – e probabilmente mondiale – a non poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento e dunque ad essere esclusi da qualunque forma di reclutamento stabile.

Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero va ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui alla L. n. 159/2019 in combinato disposto con il D.lgs. n. 59/2017.

Da ciò deriva dunque che, contrariamente alle previsioni ministeriali, tanto i docenti con servizio quanto i docenti con 24 CFU siano entrambi ammessi a partecipare ai piani di reclutamento del personale docente.

VII

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON

**ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO-
VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E
FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.**

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole al ricorrente, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione dell'odierna ricorrente.

Pertanto, la partecipazione del ricorrente alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche al ricorrente di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia del ricorrente e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Inoltre, la presente richiesta di rinvio degli atti alla Corte Costituzionale scaturisce dal fatto che il dottorato di ricerca non è ingiustamente considerato valido ai fini della partecipazione al Concorso straordinario (cfr. primo motivo).

Infatti, seppure non sia stato riconosciuto il valore abilitante del dottorato di ricerca, ciò non può escludere a priori che i dottorati di ricerca non possano essere ammessi a partecipare al presente Concorso, in cui non è l'abilitazione a rilevare, ma il servizio da essi prestato.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, l'odierna ricorrente dalla possibilità di essere ammessa alla procedura concorsuale ad oggetto

VIII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita al ricorrente.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente la ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse del ricorrente, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora la ricorrente non dovesse concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero al ricorrente di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione del ricorrente alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

IX

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il fabbisogno generale non risulta comunque ricoperto. Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 08/07/2021

Avv. Sirio Solidoro